

CIRCOLARE n. 8 del 18/02/2019

# BUONI-CORRISPETTIVO O “VOUCHER”

DISCIPLINA IVA  
(D.LGS. 141/2018)

**Palazzo Sabbadini del Torso**  
Via Aquileia, 17 - 33100 Udine  
Tel. +39 0432 584911  
Fax +39 0432 501485

**Palazzo Degasperi**  
Via San Nicolò, 10 - 34121 Trieste  
Tel. +39 040 6728511  
Fax +39 040 775503

e-mail: [info@finpronet.com](mailto:info@finpronet.com) [www.studiofinpro.com](http://www.studiofinpro.com)

## INDICE

<b>1</b>	<b>PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>DECORRENZA</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>NOZIONE DI “BUONO-CORRISPETTIVO”</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>BUONO-CORRISPETTIVO “MONOUSO”</b>	<b>3</b>
4.1	Definizione	3
4.2	Momento di effettuazione dell’operazione	3
4.3	Base imponibile IVA	4
<b>5</b>	<b>BUONO-CORRISPETTIVO “MULTIUSO”</b>	<b>4</b>
5.1	Definizione	4
5.2	Momento di effettuazione	4
5.3	Base imponibile IVA	4
<b>6</b>	<b>FATTISPECIE ESCLUSE</b>	<b>5</b>

## 1 PREMESSA

In attuazione della direttiva UE 27.6.2016 n. 1065, con il DLgs. 29.11.2018 n. 141 (pubblicato sulla G.U. 28.12.2018 n. 300) è stata introdotta nell'ordinamento nazionale la **disciplina** relativa al **trattamento IVA dei buoni-corrispettivo (o "voucher")** mediante l'inserimento, all'interno del DPR 633/72, degli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater, nonché del co. 5-bis nell'art. 13.

## 2 DECORRENZA

Le nuove disposizioni si applicano ai **buoni-corrispettivo emessi** successivamente al 31.12.2018, ossia a partire **dall'1.1.2019**.

## 3 NOZIONE DI "BUONO-CORRISPETTIVO"

L'art. 6-bis del DPR 633/72 definisce il "buono-corrispettivo" come "*uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative*".

I buoni-corrispettivo possono presentarsi in forma fisica o elettronica.

A seconda che le informazioni necessarie per la tassazione siano disponibili al momento dell'emissione del buono o a quello del riscatto dello stesso, un buono-corrispettivo può essere:

- monouso;
- multiuso.

## 4 BUONO-CORRISPETTIVO "MONOUSO"

La disciplina IVA dei buoni-corrispettivo "monouso" è contenuta nell'**art. 6-ter** del DPR 633/72.

### 4.1 Definizione

Un buono-corrispettivo si considera "monouso" se, **al momento della sua emissione, è nota la disciplina IVA applicabile alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi** a cui il predetto buono dà diritto.

### 4.2 Momento di effettuazione dell'operazione

Ogni trasferimento del buono-corrispettivo monouso **precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono dà diritto costituisce effettuazione di detta operazione**. La successiva consegna materiale dei beni o la concreta prestazione dei servizi dietro presentazione del buono non assume rilevanza ai fini IVA.

Qualora la cessione di beni o la prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo monouso dà diritto sia effettuata da un **soggetto diverso da quello che ha emesso il buono**, la cessione del buono:

- è rilevante ai fini IVA;
- **si considera effettuata nei confronti del soggetto che ha emesso il buono.**

### 4.3 Base imponibile IVA

La base imponibile IVA per il trasferimento dei buoni-corrispettivo monouso è data dal **corrispettivo** ricevuto per la cessione dello stesso.

## 5 BUONO-CORRISPETTIVO “MULTIUSO”

La disciplina IVA dei buoni-corrispettivo “multiuso” è contenuta:

- nell'**art. 6-quater** del DPR 633/72;
- nell'**art. 13 co. 5-bis** del DPR 633/72, in relazione alla determinazione della base imponibile IVA.

Non sono interessate le situazioni in cui un buono-corrispettivo multiuso non è riscattato dal consumatore finale durante il periodo di validità e il corrispettivo ricevuto è conservato dal venditore.

### 5.1 Definizione

Un buono-corrispettivo si considera “multiuso” se, **al momento della sua emissione, non è nota la disciplina IVA applicabile** alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il predetto buono dà diritto.

A titolo esemplificativo, si pensi a una “carta regalo” la quale può essere utilizzata presso un esercizio commerciale per acquistare beni soggetti ad aliquote IVA differenti.

### 5.2 Momento di effettuazione

Nel caso di un buono-corrispettivo multiuso, **la cessione di beni o la prestazione di servizi si considera effettuata al verificarsi degli eventi previsti dall'art. 6 del DPR 633/72** (es. consegna o spedizione per le cessioni di beni mobili), **considerando come momento del pagamento l'accettazione del buono come corrispettivo** (o parziale corrispettivo) dei beni o dei servizi.

Ogni trasferimento del predetto buono precedente all'accettazione dello stesso come corrispettivo (o parziale corrispettivo) della cessione dei beni o della prestazione dei servizi non costituisce, pertanto, momento di effettuazione dell'operazione.

Per i trasferimenti del buono-corrispettivo multiuso diversi da quelli che intercorrono tra il soggetto che effettua le operazioni soggette ad IVA e i soggetti nei cui confronti tali operazioni sono effettuate, i servizi di distribuzione e simili sono autonomamente rilevanti ai fini IVA.

### 5.3 Base imponibile IVA

In caso di utilizzo di un buono-corrispettivo multiuso, la base imponibile dell'operazione soggetta ad IVA è costituita:

- dal **corrispettivo** dovuto per il buono;
- ovvero, in assenza di informazioni su tale corrispettivo, dal **valore monetario del buono al netto dell'IVA relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati.**

Se il buono è usato solo parzialmente, la base imponibile è rappresentata dalla corrispondente parte di corrispettivo o di valore monetario del buono.

Per i predetti **servizi di distribuzione** e simili autonomamente rilevanti ai fini IVA, la base imponibile comprensiva dell'imposta è costituita, qualora non sia stabilito uno specifico corrispettivo, dalla differenza fra:

- il **valore monetario del buono**;
- l'**importo dovuto per il trasferimento** dello stesso.

## 6 FATTISPECIE ESCLUSE

Come precisato nei "Considerando" della direttiva 2016/1065/UE, richiamati anche nella relazione illustrativa del DLgs. 141/2018, la predetta disciplina non riguarda:

- gli **strumenti di pagamento**, i quali non comportano il diritto a ricevere beni o servizi, ma hanno la sola finalità di effettuare il pagamento;
- i **titoli di trasporto**, i **biglietti** di ingresso a **cinema e musei**, i **francobolli** e altri titoli simili a dette tipologie di documenti;
- gli strumenti che conferiscono al titolare il diritto a uno **sconto** all'atto dell'acquisto di beni o servizi.

Nella relazione illustrativa del DLgs. 141/2018 è stato precisato, inoltre, che:

- i buoni pasto continuano a essere assoggettati alla disciplina IVA prevista per le prestazioni di servizi sostitutivi di mense aziendali (DM 7.6.2017 n. 122);
- continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 74 co. 1 lett. d) del DPR 633/72 (c.d. "regime monofase") per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione a esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico.

Ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica:

[area.fiscale@finpronet.com](mailto:area.fiscale@finpronet.com)